

DELIBERA N. 55/ 07/CSP

Misure e raccomandazioni nei confronti della società Auditel in materia di rilevazione degli indici di ascolto

L'AUTORITÀ

NELLA riunione della Commissione per i Servizi e i Prodotti del 22 marzo 2007;

VISTA la legge 31 luglio 1997, n. 249, recante “ Istituzione dell’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle comunicazioni e radiotelevisivo” e, in particolare, l’articolo 1, comma 6, lettera b), n. 11);

VISTO il decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, recante “ Testo unico della radiotelevisione”, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 208 del 7 settembre 2005 - Supplemento Ordinario;

VISTO il programma di lavoro, approvato dalla Commissione per i Servizi e i Prodotti nella riunione del 14 luglio 2005, finalizzato al miglioramento del funzionamento del sistema di rilevazione degli indici di ascolto secondo criteri di correttezza, trasparenza ed apertura alle nuove tecnologie;

VISTA la delibera n. 372/05/CONS del 16 settembre 2005 con la quale è stata approvata la convenzione tra l’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e l’Istituto Nazionale di Statistica per lo svolgimento di uno studio metodologico sulla qualità dell’informazione statistica diffusa dall’indagine sugli ascolti televisivi;

VISTA l’indagine tecnica del Servizio per le Tecnologie dell’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni relativa alle nuove piattaforme trasmissive e alla loro incidenza sugli indici di ascolto;

VISTO l'Atto di indirizzo sulla rilevazione degli indici di ascolto e di diffusione dei mezzi di comunicazione approvato con delibera n. 85/06/CSP del 16 maggio 2006 pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana n. 123 del 29 maggio 2006;

VISTA la delibera n. 130/06/CSP recante misure attuative per l'acquisizione, l'elaborazione e la gestione delle informazioni richieste nell'atto di indirizzo sulla rilevazione degli indici di ascolto e di diffusione dei mezzi di comunicazione pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana n. 174 del 28 luglio 2006;

VISTA la delibera del Consiglio Nazionale degli Utenti n. 13 del 19 febbraio 2007 recante "Proposta del CNU per modifica del sistema di rilevazione degli ascolti";

CONSIDERATO quanto segue:

1. Analisi della documentazione

1.1 Documentazione acquisita a seguito della delibera 130/06/CSP

1.2 Partecipazione al procedimento dei soggetti interessati alla rilevazione degli indici di ascolto televisivi.

1.3 Le posizioni della parti

1.4 Le pronunce giudiziarie

1.5 La proposta del Consiglio Nazionale degli Utenti

2. Valutazione delle misure adottate da AUDITEL in relazione ai criteri previsti dalla delibera n. 85/06/CSP

2.1 Valutazione della conformità delle clausole statutarie ai principi dettati dall'atto di indirizzo.

2.2 Valutazione del processo di adeguamento della metodologia di ricerca

3. Esercizio dell'attività di vigilanza

4. Definizione di criteri sull'allargamento della compagine statutaria di AUDITEL a nuovi soggetti

1. Analisi della documentazione

1.1 Documentazione acquisita a seguito della delibera 130/06/CSP

1. La società Auditel, in ottemperanza dell'articolo 2 della delibera 130/06/CSP recante *“Misure attuative per l’acquisizione, l’elaborazione e la gestione delle informazioni richieste nell’atto di indirizzo sulla rilevazione degli indici di ascolto e di diffusione dei mezzi di comunicazione”*, ha trasmesso la seguente documentazione:

- I modelli A, B, C1 e C2, contenenti i dati anagrafici generali, la composizione degli organi amministrativi e l’assetto proprietario;
- lo statuto, approvato in data 20 dicembre 2005;
- la nota informativa contenente le indicazioni relative alla metodologia di indagine riferita al ciclo di ricerca per l’anno 2006;
- il verbale, approvato dal Consiglio di Amministrazione nella seduta del 6 settembre 2006, con il quale si dava esecuzione alla volontà espressa nell’assemblea dei soci di approvare le linee guida per la redazione di un nuovo testo dello statuto e per la successiva deliberazione di aumento di capitale sociale, da riservare all’ingresso di nuovi soci;
- il nuovo statuto in vigore dalla data del 15 dicembre 2006;
- il nuovo regolamento del Comitato tecnico e la nota informativa metodologica relativa al ciclo di ricerca dell’anno 2007.

1.2 Partecipazione al procedimento dei soggetti interessati alla rilevazione degli indici di ascolto televisivi

A seguito dell’emanazione delle delibere n. 85/06/CSP e n. 130/06/CSP, alcuni soggetti interessati hanno presentato istanza di accesso ai documenti amministrativi e/o di partecipazione al procedimento di verifica dell’osservanza, da parte Auditel, delle misure disposte dall’Autorità in materia di indici di ascolto. Sono elencati di seguito i soggetti intervenuti al procedimento, tra cui la stessa Auditel, attraverso memorie ed audizioni

Soggetto	Data
Auditel	Audizione e memoria
Jetix Europe Srl	Audizione e memoria
Sky	Audizione e memoria
Gruppo Sitcom	Audizione e memoria
Drssa Roberta Gisotti per nome e per conto del libero movimento dei cittadini “Tavolo Auditel”	Audizione e memoria

NBC Universal	Audizione e memoria
TP- Associazione Pubblicitari Professionisti	Audizione e memoria
Turner Broadcasting System	Audizione e memoria
Aeranti Corallo	Audizione e memoria
Fox International	Memoria

1.3 Le posizioni delle parti

A) Sky

Nell'audizione tenutasi il 5 dicembre 2006 ed analogamente nella memoria del 13 dicembre 2006, Sky ha sostenuto che Auditel non aveva ancora fatto significativi passi avanti rispetto ai problemi sollevati dall'Autorità nella sua delibera 85/06/CSP, sia in materia di qualità della rilevazione degli ascolti della televisione digitale, trasparenza della metodologia e del prodotto, sia per quanto riguarda il sistema di *governance* e l'autonomia del Comitato tecnico. Pertanto, Sky ha ritenuto che fosse necessario un ulteriore intervento dell'Autorità per facilitare il processo di evoluzione dell'Auditel nel rilevare le nuove tecnologie digitali .

B) Jetix

Nell'audizione tenutasi il 5 dicembre 2006, la posizione di Jetix, già espressa nella memoria del 19 ottobre 2006, è risultata essere, in sintesi, la seguente. La società ha lamentato il pregiudizio (poi superato dalla pronuncia della Corte di Appello di Milano del 20 dicembre 2006, di cui *infra*) derivante dall'inibizione della pubblicazione dei dati Auditel ed ha auspicato:

- che con l'adozione del provvedimento finale dell'Autorità, si addivenga alla pubblicazione delle indagini sui diversi sistemi di rilevazione degli indici di ascolto e di diffusione operanti in Italia, compreso quello adottato da Auditel nell'ambito della Tv satellitare;
- che, a conclusione dell'indagine avviata nel 2005, l'Autorità renda note le finalità dell'attività di vigilanza prevista dall'articolo 1, comma 6, lettera b, n. 11 della legge 31 luglio 1997, n. 249;

- che l’Autorità renda note le finalità dell’accordo di collaborazione con l’Istat ed, infine, si esprima attraverso una chiara pronuncia valutativa sull’adeguatezza della *governance* e della metodologia di Auditel

C) Gruppo Sitcom

Nell’audizione tenutasi il 5 dicembre 2006 e nella memoria depositata, le società facenti capo a Sitcom hanno ribadito la posizione già espressa nel ricorso al Tribunale di Milano per l’adozione della misura cautelare al fine di ottenere l’inibitoria per la pubblicazione dei dati di ascolto delle emittenti satellitari in forma disaggregata. Le quattro società ricorrenti facenti capo al gruppo Sitcom avevano infatti rilevato un danno patrimoniale, in termini di valorizzazione sia della raccolta pubblicitaria sia delle licenze con la piattaforma Sky, derivante dalla totale assenza di indipendenza e trasparenza nell’attività di Auditel di rilevazione degli ascolti, e comunque dall’assenza di dati di ascolto univoci e inconfutabili, in forza del quale avevano richiesto al giudice l’inibitoria dei dati e l’adozione da parte di Auditel di un corretto metodo di rilevazione degli ascolti condiviso con tutte le società che gestiscono canali televisivi.

D) NBC Universal Global Networks Italia Srl

Nell’audizione tenutasi a Roma il 7 dicembre 2006 e nella memoria depositata, la società ha sollecitato un miglioramento dell’attuale sistema Auditel sostenendo, tuttavia, la necessità della pubblicazione dei dati di ascolto delle emittenti satellitari. I rappresentanti della NBC ritengono che il miglioramento del sistema di rilevazione debba passare, attraverso tre punti fondamentali:

- l’indipendenza dell’istituto dai principali attori del mercato televisivo;
- l’uniformazione delle metodologie di ricerca alle esperienze dei principali paesi europei che operano in un sistema multicanale;
- la garanzia della trasparenza nell’accesso dei dati, anche non elaborati.

E) TP- Associazione Pubblicitari Professionisti

Nell’audizione tenutasi a Roma il 26 gennaio 2007 e nella memoria depositata, l’associazione ha sottoposto all’Autorità l’opportunità di prevedere una normativa

distinta per le rilevazioni che si basano da un lato sui modelli di governance ROS (*Research Company's Own Services*) e MOC (*Media Owners Committee*) e dall'altro sul JIC (*Join Industry Committee*). L'associazione ritiene infatti che la scelta di quest'ultimo modello presuppone un'intesa tra le componenti del mercato, in grado di generare un "monopolio" caratterizzato da sostanziale stabilità.

L'associazione ha inoltre sottoposto all'Autorità la necessità che l'indipendenza dei comitati tecnico-scientifici dei soggetti rilevatori sia favorita dalla competenza dei componenti e dall'adesione a norme deontologiche di comportamento.

F) Turner Broadcasting System

Nell'audizione tenutasi a Roma il 26 gennaio 2007 e nella memoria depositata, la società ha espresso una posizione di grande cautela nei riguardi dell'indagine Auditel.

Per quanto attiene alla *governance* la società ritiene che la presenza di una rappresentanza, nel CDA e nel comitato tecnico di Auditel, dei fornitori di contenuti indipendenti di canali tematici possa costituire un requisito di partecipazione e trasparenza.

Per quanto riguarda la metodologia la società ha sottolineato che nei casi di rilevazione dei dati di ascolto di singoli canali satellitari, il dato può apparire influenzato dall'esiguità del campione con conseguenti problemi di rappresentatività statistica. La società ritiene pertanto che il rilascio dei dati di ascolto dei canali tematici basati su archi temporali più ampi rispetto a quelli giornalieri, potrebbe innalzare il livello di attendibilità statistica delle stime.

La Turner ha infine rappresentato l'esigenza di una maggiore trasparenza nella formazione e procedura di campionamento e nella manutenzione e gestione del *panel*, sottolineando la necessità di valutare la specificità delle problematiche derivanti dal *target* bambini.

G) D.ssa Roberta Gisotti in nome e per conto del libero movimento dei cittadini "Tavolo Auditel"

Nell'audizione del 20 dicembre 2006 e nella documentazione depositata, la d.ssa Gisotti ha elencato una serie di criticità che, a suo parere, caratterizzano il sistema di rilevazione degli indici di ascolto di Auditel. Le criticità rilevate investono, in sintesi, i criteri di formazione del campione, i meccanismi di rilevazione, l'assenza di garanzie di controllo nelle diverse fasi dell'indagine.

A parere del movimento, ulteriori criticità scaturiscono dalla successiva fase del trattamento dei dati in quanto l'uso dell'ascolto medio per minuto, come unico indicatore per la rilevazione, può rivelarsi estremamente limitante.

Il movimento, ritiene che il primo vero problema nell'analisi del fenomeno sia di carattere tassonomico, di definizione del concetto di ascolto e delle sue principali modalità che non consentono la differenziazione rispetto al semplice contatto personale.

H) Aeranti Corallo

L'associazione, con nota del 13 luglio 2006 e nel corso dell'audizione tenutasi il 15 gennaio 2007, ha manifestato l'interesse ad entrare a far parte della compagine societaria di Auditel Srl, in quanto rappresentante di un cospicuo numero di emittenti locali, per dare effettiva attuazione all'articolo 2, commi 1 e 2 dell'Atto di indirizzo.

A tal fine l'associazione ha comunicato di aver già formalizzato alla società Auditel la richiesta di acquisire una quota di partecipazione del capitale sociale e di disporre di propri rappresentanti in seno al Consiglio di Amministrazione e all'interno del Comitato Tecnico di Auditel, senza aver avuto ancora riscontro.

I) Fox International

Nell'istanza di partecipazione al procedimento relativo alla rilevazione degli indici di ascolto, la società ha messo in risalto alcuni aspetti di problematicità.

Per quanto riguarda la *governance* i rappresentanti di FOX ritengono che la rilevazione degli ascolti da parte di Auditel potrà essere pienamente credibile solo quando essa acquisirà reale e completa indipendenza dal controllo di qualsiasi operatore. Al fine di garantire ad Auditel uno stato di indipendenza e neutralità, FOX ritiene efficace la proposta secondo la quale solo un terzo dell'organo di amministrazione deve essere espressione degli operatori televisivi, mentre i restanti due terzi dovrebbero essere costituiti da personaggi di notoria indipendenza. Oltre che dalla modificazione delle regole di *governance* l'indipendenza di Auditel deve passare attraverso una concreta riforma del Comitato Tecnico che affranchi definitivamente tale organo dal vincolo di subalternità che lo lega al Consiglio di amministrazione.

Per quanto attiene ai rilievi di carattere metodologico, consapevoli che alcuni fattori critici di Auditel sono in fase di superamento (ridefinizione delle variabili di panel control, sistema di ponderazione, tempistica e aggiornamento della ricerca di base,

adozione di nuovi dispositivi per la rilevazione) i rappresentanti di FOX hanno sottolineato la presenza di altre, ulteriori criticità:

- non disponibilità della metodologia con cui viene costruita la ricerca di base e del tasso di rifiuto delle famiglie contattate.
- Non disponibilità dei dati grezzi, necessari agli operatori del mercato televisivo per operare le proprie scelte, in maniera consapevole.

L) Auditel

La società, nel confermare l'adozione di misure volte ad assicurare l'adeguamento alle direttive impartite dall'Autorità con l'Atto di indirizzo, sia in ordine alla *governance*, che per quanto attiene alla metodologia della ricerca, secondo quanto risulta anche dagli atti depositati in ottemperanza alle delibere dall'Autorità, ha fatto presente di aver provveduto ad un aggiornamento del proprio sistema in un quadro generale di costruttiva collaborazione che ha come finalità ultima quella di garantire un servizio coerente con il perseguimento dell'interesse pubblico sotteso alla rilevazione degli indici di ascolto.

1.4 Le pronunce giudiziarie

Su ricorso di alcuni soggetti interessati il giudice civile si è pronunciato più volte sulla rilevazione degli indici di ascolto televisivi da parte di Auditel. Si sintetizzano le pronunce intervenute sull'argomento.

Con ordinanza del 19 aprile 2005, la Corte di Appello di Milano aveva imposto ad Auditel di astenersi dal pubblicare o diffondere i dati in forma disaggregata per singoli canali o emittenti, limitatamente alle trasmissioni Tv con tecnica satellitare, sino alla conclusione dell'indagine sulle metodologie degli indici di ascolto e di diffusione dei diversi mezzi di comunicazione, avviata dall'Autorità.

Con ordinanza del 17 luglio 2006, la Corte di Appello confermava la citata misura cautelare. In particolare, il giudice riteneva necessario attendere una chiara pronuncia valutativa dell'Autorità sulla corrispondenza del sistema di *governance* e di rilevamento dei dati ai principi espressi con l'Atto di indirizzo nel frattempo approvato con la delibera n. 85/06/CSP.

Con decisione del 24 ottobre 2006, la Corte di Appello di Milano rigettava l'ulteriore istanza cautelare proposta dal gruppo Sitcom con cui si chiedeva l'estensione

dell'inibitoria alla rilevazione da parte di Auditel, di ogni dato relativo a tutte le emittenti televisive, che operassero con tecnica analogica, digitale oppure satellitare. La misura inibitoria, pertanto, permaneva limitata alle emittenti satellitari e alla pubblicazione dei relativi dati di ascolto disaggregati per singolo canale. Con ordinanza del 20 dicembre 2006, la Corte di Appello riteneva il venir meno delle ragioni giustificatrici della precedente misura inibitoria, disponendone la revoca. Nell'ordinanza si osserva che l'Autorità è l'unico soggetto abilitato, ai sensi dell'art.1, comma 6, lett. b, n. 11, della l. 249/97, a vigilare, *“sulla correttezza delle indagini sugli indici di ascolto e di diffusione dei diversi mezzi di comunicazione rilevati da altri soggetti, effettuando verifiche sulla congruità delle metodologie utilizzate e riscontri sulla veridicità dei dati pubblicati, nonché sui monitoraggi delle trasmissioni televisive e sull'operato delle imprese che svolgono le indagini”*, con la specificazione che *“la manipolazione dei dati tramite metodologie consapevolmente errate, ovvero tramite la consapevole utilizzazione di dati falsi, è punita, ai sensi dell'articolo 476, primo comma del codice penale; laddove la rilevazione degli indici di ascolto non risponda a criteri universalistici del campionamento rispetto alla popolazione o ai mezzi interessati, l'Autorità può provvedere ad effettuare le rilevazioni necessarie”*.

1.5 La proposta del Consiglio Nazionale degli Utenti

Il Consiglio Nazionale degli Utenti con delibera n. 13 del 19 febbraio 2007 ha avanzato una proposta per la modifica del sistema di rilevazione degli ascolti, considerati, da sempre, di grande importanza, in quanto essi influenzano e spesso determinano la programmazione televisiva e radiofonica, incidendo su diritti ed interessi degli utenti.

In particolare il CNU ha rilevato la necessità di un forte presidio pubblico che vigili principalmente sull'osservanza da parte di tutte le società di rilevazione di protocolli metodologici di indagine, convalidati preventivamente a livello statistico, e sulla corretta divulgazione degli indici rilevati, in considerazione del fatto che gli indici di ascolto ricadono nella sfera pubblica soprattutto quando la loro rilevazione ed il loro uso incide su valori che è di interesse generale tutelare.

La riforma del sistema di rilevazione degli indici di ascolto deve, a parere del CNU, basarsi su tre punti fondamentali:

- a) l'esistenza di un organismo di controllo pubblico dotato di ampi poteri che lo mettano in grado di garantire il rispetto delle regole di *governance*;
- b) una struttura e composizione del campione utilizzato che rispecchi il reale grado di penetrazione delle varie piattaforme tecnologiche e riscontri, anche attraverso i

dispositivi tecnologici (*meter*) impiegati nella ricerca, i reali dati d'ascolto per i diversi *target* di utenza;

c) la rappresentanza nel consiglio di amministrazione della società di tutti i diversi interessi dei soggetti che strutturano il mercato di riferimento e la presenza, nel comitato tecnico, di un rappresentante degli organi pubblici di controllo e degli utenti, onde facilitare il monitoraggio delle modalità di ricerca e dirette verifiche dell'indirizzo strategico della società nonché l'introduzione di elementi in grado di misurare anche la qualità dei programmi.

2. Valutazione delle misure adottate da AUDITEL in relazione ai criteri previsti dalla delibera n. 85/06/CSP

L'Atto di indirizzo di cui alla delibera n. 85/06/CSP (di seguito "Atto di indirizzo") è stato emanato con gli obiettivi di:

- formulare appropriate indicazioni relative alla organizzazione delle società realizzatrici delle indagini, al fine di garantire più efficacemente i principi di correttezza, indipendenza e neutralità tecnologica;
- assicurare che la metodologia di rilevazione risponda a criteri universalistici di campionamento rispetto alla popolazione e ai mezzi interessati, affinché le misurazioni tengano conto del grado di penetrazione di ciascuna piattaforma televisiva e delle modalità di fruizione del prodotto televisivo.

A tal fine nell'Atto di indirizzo sono stati formulati sia i criteri di organizzazione dei soggetti che realizzano le indagini sugli indici di ascolto (art. 2), sia i criteri metodologici per la ricerca dell'ascolto televisivo (art. 3). A fini di trasparenza ed anche per consentire all'Autorità l'esercizio dell'attività di vigilanza, le società che effettuano la rilevazione di indici di ascolto sono tenute a comunicare alla stessa Autorità le indicazioni minime ivi previste (art. 6).

2.1 Valutazione della conformità dello statuto di Auditel ai principi dettati dall'Atto di indirizzo

In aderenza all'Atto di indirizzo la società ha provveduto a modificare il proprio statuto, che è entrato in vigore dal 15 dicembre 2006.

Le novità inserite nel nuovo statuto consistono, in sintesi, nella previsione di criteri di parità di condizioni e di trattamento indipendentemente dalla partecipazione degli

utilizzatori alla società, nell'ampliamento della rappresentatività del Consiglio di Amministrazione e del Comitato tecnico a nuovi componenti indicati anche su suggerimento, parere o raccomandazione dell'Autorità, ed infine nella clausola che prevede che gli aumenti di capitale sociale possano essere riservati a terzi.

In particolare, all'articolo 2, punto 2, del nuovo statuto sono individuate le finalità dell'oggetto sociale: *“la società intende favorire l'utilizzo dei propri servizi da parte di tutte le emittenti televisive che operano in Italia, indipendentemente dalla loro diretta o indiretta partecipazione alla società e ciò a parità di condizioni e di trattamento; tale principio si applica anche alla diffusione dei dati sull'ascolto televisivo”*.

L'ampliamento dell'oggetto sociale consente di estendere a tutte le emittenti il servizio fornito da Auditel, sia nell'ipotesi in cui essi partecipino direttamente al capitale sociale della società, sia che si tratti di soggetti esterni alla società ed è direttamente connesso con l'interesse generale sotteso alla rilevazione degli indici di ascolto, che deve avvenire, come prevede l'art. 1, comma...della legge 249/97 *“sulla base di criteri universalistici del campionamento rispetto alla popolazione o ai mezzi interessati”*.

Recependo il criterio stabilito nell'Atto di indirizzo di ampliamento della compagine societaria, l'articolo 5 dello statuto prevede che eventuali aumenti di capitale sociale possono essere riservati a terzi. Più precisamente: *“La facoltà di aumento di capitale riservato a terzi ha l'espressa finalità di poter ampliare la compagine sociale accogliendo, in particolare, soggetti che operano nel settore televisivo o pubblicitario, in quanto possano contribuire al raggiungimento dell'oggetto sociale nonché consentano di accrescere la rappresentatività della società”*.

L'articolo 12 dello statuto prevede la possibilità dell'ampliamento del C.d.A., da 19 a 24 membri. La clausola è finalizzata a garantire la massima rappresentatività nella composizione degli organi di gestione dell'impresa, attraverso l'ampliamento dell'organo amministrativo, *“anche su suggerimento, parere o raccomandazione dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni”*.

L'articolo 19 prevede la possibilità di nominare un maggior numero di componenti nel comitato tecnico rispetto ai membri riservati ai soci, clausola che è finalizzata a consentire l'ampliamento della rappresentatività dell'organo tecnico anche su suggerimento, parere o raccomandazione dell'Autorità e offre maggiore garanzia dell'indipendenza gestionale e metodologica del comitato.

In data 27 febbraio 2007 l'Auditel ha approvato un nuovo regolamento del Comitato tecnico, che prevede, oltre al recepimento delle clausole statutarie relative alla composizione dell'organo tecnico, una esplicita indicazione circa lo svolgimento della propria attività in piena autonomia e nel rispetto della propria discrezionalità tecnica, esaminando tutti i problemi di natura tecnico-scientifica della rilevazione .

2.2 Valutazione del processo di adeguamento della metodologia di ricerca

Il nuovo ciclo di indagini di Auditel, avviato già dagli inizi del 2006 , si caratterizza per una netta separazione tra la ricerca di base e la fase di elaborazione dei dati.

La ricerca di base è condotta, attualmente, dalla società IPSOS attraverso la somministrazione di un apposito questionario a 30.000 casi annuali rispetto ai precedenti 20.000 , suddivisa in nove cicli su base annua (in precedenza la ricerca si svolgeva in due cicli su base annua). Tale fase dell'indagine adotta oggi una diversa modalità di intervista, *face to face* e con l'utilizzo del sistema CAPI (*Computer Assisted Personal Interview*).

Per il campionamento sono utilizzate le liste elettorali in luogo degli elenchi telefonici precedentemente in uso.

La ricerca di base consente di ottenere informazioni relative alle dotazioni tecnologiche delle famiglie e alle caratteristiche socio-demografiche dei singoli componenti della stesse, tenendo conto del grado di penetrazione delle nuove piattaforme. Nella nota informativa sulla metodologica di Auditel si prevede che *“Le interviste effettuate avranno effetto immediato sulla rilevazione degli ascolti in quanto i nominativi delle famiglie intervistate entrano a far parte del Data Base per il reclutamento del campione”* .

L'Auditel, inoltre, è intervenuta sui criteri di controllo e ponderazione del campione (*panel control*) per tenere conto della penetrazione della piattaforma satellitare sia a livello familiare che individuale.

La gestione dei dispositivi per la rilevazione delle informazioni e le successive fasi di elaborazione e trattamento dei dati, restano di competenza della società AGB Italia.

Dalla documentazione pervenuta risulta che AGB, su indicazione di Auditel, ha avviato un aggiornamento dei sistemi di rilevazione utilizzati fin dal 2006.

Da gennaio 2006 è operativo un contratto per la fornitura di nuovi meter (UNITAM) il cui funzionamento è basato sulla tecnica di audio *matching* (riconoscimento delle tracce audio) e non più sul sistema di riconoscimento di codici PDC, rendendo quindi la rilevazione indipendente dai *broadcasters*.

L'installazione dei meter UNITAM presso le famiglie del campione è stata pianificata secondo la seguente tempistica:

Data pianificata	N° Famiglie
30 settembre 2006	750
31 dicembre 2006	1400
31 dicembre 2007	2200

Con riferimento alle diverse piattaforme televisive, sono utilizzati diversi sistemi e dispositivi:

Piattaforme	Dispositivo
Famiglie con sola Tv analogica	<i>Meter</i> tradizionali ¹
Famiglie con satellite (pay Tv SKY)	<i>Service information</i> ²
Famiglie con digitale terrestre	<i>Audio matching</i> ³
Famiglie <i>free to air</i> satellitari	Codici PDC ⁴

Secondo la tempistica indicata dalla società, a partire dal 1° gennaio 2008 tutte le famiglie che dispongono di apparati per la ricezione dei canali digitali, saranno rilevate tramite tecnica di *audio matching*, indipendentemente da codici telematici utilizzati dalle emittenti, in ottemperanza a quanto indicato da questa Autorità nell'articolo 3, comma 3, dell'Atto di indirizzo.

L'art. 3, comma 1, dell'Atto di indirizzo prevede che la rilevazione degli indici di ascolto tenga conto del tasso di penetrazione delle nuove piattaforme digitali e, a tal fine, il dimensionamento del *panel* deve rispecchiare il più fedelmente possibile il tasso di penetrazione delle nuove offerte digitali.

Sul punto l'Auditel ha fatto presente che il rispetto di tale parametro è assicurato in quanto la nuova ricerca di base consente di ottenere le informazioni relative alle dotazioni tecnologiche delle famiglie, in particolare per quanto attiene alla penetrazione delle nuove piattaforme, monitorando anche il numero di televisori posseduti e le caratteristiche socio-demografiche dei singoli componenti della famiglia.

Le innovazioni introdotte nella fase della ricerca di base appaiono – allo stato – idonee a garantire una misurazione costantemente aggiornata del tasso di penetrazione delle nuove tecnologie.

La ricerca di base produce, infatti, ad ogni ciclo di interviste l'effettivo tasso di penetrazione, tenendo conto dell'aspetto diacronico, delle diverse modalità di fruizione del mezzo televisivo e il monitoraggio continuativo del tasso di penetrazione attraverso i nove cicli di interviste incide sia sulla ri-determinazione del campione, in particolare sulla sua corretta composizione, sia sulla misurazione degli ascolti.

¹ Basati sul metodo tradizionale di riconoscimento delle frequenze

² Informazioni di servizio attinte direttamente dai *decoder*

³ Tecnica di rilevazione fondata sul riconoscimento delle tracce audio e non più sui codici PDC

⁴ entro il 31 dicembre 2007 è pianificata la migrazione al sistema *audio matching*

L'art. 3, comma 2, dell'Atto di indirizzo, stabilisce, altresì, che i margini di errore delle stime di ascolto devono essere mantenuti a livelli statisticamente accettabili. In sede di audizione dei soggetti interessati è emersa l'esigenza di valutare la questione degli "errori campionari" della indagine Auditel per la stima degli ascolti relativi ai singoli canali satellitari.

Le stime dei canali satellitari, a causa del loro ascolto più parcellizzato, possono avere, infatti, un grado di variabilità (misurato attraverso il c.d. coefficiente di variazione) molto più elevato rispetto a quelle dei tradizionali canali terrestri analogici.

Sul punto si rileva che tale situazione non deriva da un difetto strutturale dell'impianto di rilevazione dell'indagine Auditel, ma è una caratteristica intrinseca alle rilevazioni campionarie. Infatti qualsiasi indagine campionaria è soggetta alla regola secondo la quale il coefficiente di variazione di una stima è inversamente proporzionale all'ampiezza della stima stessa. Ossia, stime di fenomeni che si osservano con frequenza bassa nella popolazione, hanno un coefficiente di variazione più elevato rispetto a stime con una frequenza elevata.

Nel caso delle emittenti satellitari, l'oggettiva "parcellizzazione" dei canali tematici, determina una maggiore variabilità del fenomeno. Per limitare questo rischio occorrerebbe aumentare il campione osservato, fino a disporre di numerosità campionarie così elevate da risultare difficilmente praticabili sia da un punto di vista operativo che dei costi dell'indagine.

Secondo un'analisi comparata sui sistemi di rilevazione dell'ascolto televisivo in Europa, condotta dall'Università Commerciale Luigi Bocconi, (acquisita agli atti nel corso dell'indagine) *"tutti i sistemi di rilevazione dell'ascolto monitorati in Europa si basano su analoghe metodologie di rilevazione, sia a livello di indagine conoscitiva di base, sia nella costruzione del panel;*⁵

Dall'analisi comparata sui panel di rilevazione dell'ascolto televisivo in Europa, emerge che la dimensione del panel di Auditel (5100 abitazioni dotate di meter e circa 14000 individui su una popolazione di riferimento per l'estrazione del panel di 55,199 milioni di individui) risulta essere seconda solo alla Germania (5640 abitazioni dotate di meter e circa 13.000 individui su una popolazione di riferimento per l'estrazione del panel di 73,420 milioni di individui) .⁶

⁵ Analisi comparata sui sistemi di rilevazione dell'ascolto televisivo in Europa condotta da I-LAB (Centro di ricerca sull'Economia Digitale) dell'Università Commerciale "Luigi Bocconi".

⁶ In Inghilterra la dimensione del panel è di 5100 famiglie, per un totale di 11.500 individui, mentre in Francia è di 3150 abitazioni e in Spagna è pari a 3305.

Tuttavia, per ridurre la variabilità della misurazione dell'ascolto di piccole *audience*, il BARB⁷, ad esempio, accorpa nell'analisi i *ratings* di ogni settimana.

Considerato quanto sopra, l'Autorità ritiene che risulti quanto meno necessario raccomandare ad Auditel di fornire agli utenti dei dati di ascolto dei canali satellitari (o di analoghe stime riferite a piccole *audience*) una informazione adeguata sull' "errore campionario" e sulla numerosità del campione sulla base del quale sono state elaborate le stime. Inoltre, appare opportuno che Auditel metta a disposizione dei soggetti interessati, su loro richiesta, oltre ai dati di ascolto quotidiani, i dati di ascolto accorpati sulla base di diverse periodicità .

3. Esercizio dell'attività di vigilanza

Il potere di vigilanza sui sistemi di rilevazione degli indici di ascolto delle trasmissioni radiotelevisive, attribuito all'Autorità dalla legge 249/97, si sostanzia nella vigilanza sull'operato delle imprese che svolgono tali indagini, con particolare attenzione alla validità scientifica dei metodi di inferenza statistica utilizzati, alla neutralità tecnologica e alla veridicità dei dati diffusi. L'articolo 1, comma 6, lettera b), numero 11 della legge 31 luglio 1997, n. 249 stabilisce, infatti, che *"l'Autorità vigila sulla correttezza delle indagini sugli indici di ascolto e di diffusione dei diversi mezzi di comunicazione rilevati da altri soggetti, effettuando verifiche sulla congruità delle metodologie utilizzate e riscontri sulla veridicità dei dati pubblicati, nonché sui monitoraggi delle trasmissioni televisive e sull'operato delle imprese che svolgono le indagini;"* .

Le funzioni di cura e vigilanza che l'Autorità deve esercitare sulla rilevazione degli indici di ascolto riguardano interessi pubblici, considerati dal legislatore di tale rilievo da assimilare la loro manipolazione, effettuata con metodologie consapevolmente errate o mediante la utilizzazione di dati falsi, alla falsità materiale commessa dal pubblico ufficiale in atti pubblici (art. 476, primo comma, cod. pen.).

Indipendentemente dalla qualificazione soggettiva del rilevatore, a tali dati è attribuita fede privilegiata, in base alla constatazione che gli indici di ascolto possono essere destinati a rappresentare il fenomeno rilevato solo attraverso la garanzia dei caratteri di oggettività e veridicità.

La garanzia di tali requisiti è essenziale in quanto, come rilevato anche dal Consiglio Nazionale degli Utenti nella citata delibera del 13 febbraio 2007 *" Gli indici di ascolto ricadono nella sfera pubblica soprattutto quando la loro rilevazione ed il loro uso incide su valori che è di interesse generale tutelare"*. Essi, infatti, intervengono sul

⁷ BARB (Broadcasters Audience Research Board) LTD è una società a responsabilità limitata responsabile nel Regno Unito dei servizi di ricerca dell'ascolto televisivo.

mercato della raccolta pubblicitaria e, in ultima analisi, possono influire sull'articolazione pluralistica dei mezzi di comunicazione, quale elemento essenziale per la libertà di espressione e di informazione.

La legge 249/97 individua i caratteri essenziali della rilevazione dei dati, coerenti con il perseguimento dell'interesse pubblico: essi devono rispondere a criteri universalistici di campionamento rispetto alla popolazione e ai mezzi interessati.

Al fine di soddisfare tale principio, l'Atto di indirizzo ha stabilito che la rilevazione degli indici di ascolto televisivi, in relazione alle recenti evoluzioni tecnologiche e del conseguente cambiamento delle abitudini del consumo televisivo, deve tenere conto del tasso di penetrazione delle nuove piattaforme digitali terrestri, via satellite e via cavo, per rispecchiare il più fedelmente possibile la struttura del mercato e dell'ascolto televisivo nel suo divenire.

L'Autorità, con l'approvazione del programma di lavoro finalizzato al miglioramento del funzionamento del sistema di rilevazione degli indici di ascolto secondo criteri di correttezza, trasparenza ed apertura alle nuove tecnologie, ha ritenuto di dover strutturare il sistema di controllo sugli indici di ascolto attraverso un sistema di vigilanza continuativa, e non occasionale o caso per caso, sull'intera metodologia utilizzata.

Con delibera 372/05/CONS del 16 settembre 2005 è stata approvata la convenzione tra l'Autorità e l'Istat, finalizzata a disporre un metodo di controllo sulla rilevazione degli indici di ascolto. Con tale convenzione è stato affidato all'Istituto nazionale di statistica l'incarico di effettuare studi metodologici per la definizione e l'implementazione di alcuni strumenti utili alla realizzazione di un sistema integrato per la certificazione e il controllo della qualità delle indagini Auditel.

L'impegno dell'Istat consiste nella produzione di tre rapporti di carattere tecnico-metodologico per il calcolo degli errori di campionamento delle stime, per la definizione di un sistema di indicatori della qualità del processo produttivo e per il calcolo degli errori campionari e degli indicatori di qualità.

Con tali strumenti l'Autorità può svolgere verifiche cicliche della qualità – sotto il profilo statistico - delle indagini sull'ascolto televisivo.

L'Autorità, ai fini dell'esercizio della costante vigilanza sulla correttezza delle indagini di ascolto ed in considerazione del carattere di interesse generale e di raggiungimento di finalità pubbliche dell'attività in questione ritiene, altresì, opportuno indicare, ai sensi dell'articolo 2, comma 3, dell'Atto di indirizzo, due rappresentanti in seno al Comitato tecnico, alla cui designazione provvederà con separato atto.

4 Allargamento della compagine societaria di Auditel: definizione di criteri

4.1 L'audience ed il modello di partecipazione

Le imprese televisive operano sul mercato della raccolta pubblicitaria, direttamente ovvero attraverso società concessionarie, per vendere agli inserzionisti i propri spazi pubblicitari. Una delle variabili che concorrono alla collocazione di spazi pubblicitari sul mercato è costituita dall'*audience* conseguita dall'emittente attraverso la propria programmazione.

La rilevazione dei contatti dei mezzi di comunicazione nasce, pertanto, dalla necessità degli operatori e degli investitori di quantificare l'effettivo numero di consumatori raggiunti dai vari mezzi di comunicazione.

I dati dei contatti servono ogni giorno alle aziende intermedie per valutare il ritorno dei loro investimenti e per effettuare l'analisi finalizzata all'ottimizzazione dell'investimento pubblicitario dei loro clienti.

L'intero sistema pubblicitario si basa sui servizi di misurazione di tali contatti (cd. *media measurement services*) i cui risultati incidono in modo "proporzionale" sulla valorizzazione delle inserzioni.

L'esistenza di dati univoci e condivisi da tutti gli operatori è, pertanto un requisito imprescindibile al funzionamento degli scambi, in modo da assicurare la convergenza di tutti gli interessi coinvolti dalla misurazione degli indici di ascolto.

Come ha sostenuto l'Autorità per la concorrenza ed il mercato nell'indagine conoscitiva sul mercato pubblicitario *"La rilevazione degli ascolti costituisce un elemento importante ai fini della determinazione della struttura concorrenziale nella raccolta pubblicitaria televisiva. Essa infatti rappresenta la convenzione su cui si regolano gli scambi commerciali tra gli operatori. E' dunque indispensabile che tale convenzione sia condivisa ex-ante da tutti gli operatori e che venga sistematizzata attraverso meccanismi che garantiscano la trasparenza e l'indipendenza della rilevazione"*.⁸

In Italia, la società che svolge l'attività di rilevazione degli indici di ascolto televisivo si basa sul modello organizzativo, prevalentemente utilizzato a livello europeo, costruito sulla ripartizione del capitale azionario tra impresa televisiva pubblica, imprese televisive private ed investitori pubblicitari (c.d. formula del JIC- Joint Industry Committees). Il modello JIC presuppone un'intesa tra le componenti di mercato che sia in grado di garantire una sostanziale ed intrinseca stabilità, assicurando, in tal modo, un naturale equilibrio del sistema.

⁸ Indagine conoscitiva n. 23 dell'Autorità garante della concorrenza e del mercato, "Sul settore televisivo: la raccolta pubblicitaria" approvata con il provvedimento n. 13770 del 16 novembre 2004, pubblicato nel Bollettino n. 47/2004

4.2 Attuale compagine di Auditel ed il mercato televisivo

Dall'esame della documentazione fornita da Auditel ai sensi della delibera n. 130/06/CSP, il capitale sociale risulta pari a € 300.000, ripartito secondo le seguenti quote percentuali:

UPA - UTENTI PUBBLICITA' ASSOCIATI	20,00
ASSAP SERVIZI SRL	11,5
UNICOM - UNIONE NAZIONALE IMPRESE DI COMUNICAZIONE	1,5
RAI - RADIOTELEVISIONE ITALIANA SPA	33,00
MEDIASET SPA	6,45
R.T.I. SPA	20,22
TELECOM ITALIA MEDIA SPA	3,33
F.R.T. - FEDERAZIONE RADIO E TELEVISIONI	3,00
F.I.E.G. – FEDERAZIONE ITALIANA EDITORI GIORNALI	1,00

Sin dalla costituzione di Auditel, RAI e Mediaset (già Fininvest), detengono le quote di maggioranza della società (oggi rispettivamente 33% e 26,67%), mentre gli altri azionisti (Telecom, inserzionisti, agenzie e centri media), detengono, anche congiuntamente, quote di minoranza poste a garanzia dell'indipendenza della rilevazione.

Dal punto di vista del mercato, negli ultimi anni si è consolidato il ruolo di Sky Italia, gestore della piattaforma satellitare, come terzo operatore televisivo. Sky ha ormai superato i 4 milioni di abbonati, con un' audience complessiva che ha raggiunto il 7%.

Nella raccolta pubblicitaria televisiva del 2005 la quota dei primi due gruppi, Mediaset (57%) e RAI (27%), è stata pari, considerando anche la pubblicità locale, all'85% circa. Per quanto riguarda la vendita di contenuti televisivi a pagamento, invece, la sola Sky Italia deteneva il 95%. I ricavi di Sky da abbonamenti hanno raggiunto e superato, nel corso dell'ultimo anno, quelli di RAI derivati dal canone.

Complessivamente, nello stesso anno, la quota della presenza di RAI e Mediaset nel settore televisivo è stata pari, rispettivamente al 37% e al 33%, mentre Sky Italia ha raggiunto il 21% dei ricavi totali del settore.

Sulla base dell'analisi quantitativa delle quote di mercato, l'attuale assetto partecipativo di Auditel non può considerarsi effettivamente rappresentativo dell'intero settore televisivo, in quanto, tra l'altro, non comprende il maggiore operatore in grado di offrire contenuti sulle nuove piattaforme digitali.

Al riguardo, l'articolo 2 dell'Atto di indirizzo prevede la massima rappresentatività degli organi sociali anche in relazione alla progressiva affermazione delle nuove piattaforme digitali.

In considerazione delle quote di mercato attualmente detenute e dei livelli di *audience* raggiunti dalla piattaforma satellitare, l'Autorità al fine di garantire la sostanziale ed intrinseca stabilità del modello italiano di rilevazione auspica l'ingresso della componente satellitare del settore televisivo – già presente nel Comitato tecnico - anche nell'assetto partecipativo di Auditel.

4.3 Condizioni per l'ingresso di nuovi soggetti

Secondo i criteri fissati nell'Atto di indirizzo, e recepiti nello statuto di Auditel, l'ingresso di nuovi soggetti nella compagine societaria di Auditel ha la finalità di rappresentare le diverse componenti del mercato televisivo, per assicurare la massima correttezza e trasparenza delle rilevazioni.

Per consentire il raggiungimento di tali obiettivi, l'ingresso in Auditel di nuovi soci va perseguito nel rispetto di condizioni *eque trasparenti e non discriminatorie*. Tali condizioni possono essere soddisfatte attraverso opportuni strumenti di acquisizione delle quote sociali, anche nella forma di aumenti di capitale sociale attuati mediante offerta di partecipazioni di nuova emissione a terzi, da formulare, a cura dell'Auditel, attraverso un'adeguata pubblicità, in estratto, da diffondersi sui principali quotidiani nazionali e sul sito dell'Autorità.

La pubblicazione dell'offerta di partecipazione dovrebbe contenere informazioni dettagliate ed esaustive circa i termini, i costi ed i tempi dell'operazione, già in concreto possibile per effetto delle modifiche che Auditel ha apportato al proprio Statuto.

Nell'interesse generale, tuttavia, dovrebbero essere preferite quelle ragionevoli richieste che garantiscano una effettiva rappresentatività dei nuovi soci rispetto alle categorie di appartenenza.

TUTTO CIO PREMESSO:

CONSIDERATO che con il presente provvedimento può dichiararsi concluso – allo stato - il procedimento di verifica del rispetto da parte della società Auditel delle disposizioni contenute nel proprio Atto di indirizzo di cui alla delibera n. 85/06/CSP ;

CONSIDERATO che dall'istruttoria effettuata emerge che la società Auditel ha dato prova di un costante adeguamento metodologico della propria indagine sugli indici di ascolto agli indirizzi sinora impartiti;

CONSIDERATO che, sotto il profilo statistico, qualsiasi indagine campionaria è soggetta alla regola secondo la quale il coefficiente di variazione di una stima è inversamente proporzionale all'ampiezza della stima stessa, e che tale variabilità è riscontrabile nella rilevazione degli ascolti delle emittenti satellitari a causa del fenomeno della tematicità e della conseguente parcellizzazione dei canali;

CONSIDERATO che l'aumento della numerosità campionaria necessario per ridurre la variabilità delle stime di piccole *audience*, può non risultare in concreto praticabile dal punto di vista gestionale, organizzativo e finanziario ed è, pertanto necessario, nel caso di stima di un fenomeno con un elevato grado di variabilità, raccomandare ad Auditel di fornire agli utenti dei dati di ascolto dei canali satellitari (o di analoghe stime riferite a piccole *audience*) una informazione adeguata sull'"errore campionario" e sulla numerosità del campione sulla base del quale sono state elaborate le stime ed è , inoltre, opportuno che Auditel metta a disposizione dei soggetti interessati, su loro richiesta, oltre ai dati di ascolto quotidiani, i dati di ascolto accorpati sulla base di diverse periodicità .

CONSIDERATO che, con riferimento alla organizzazione della società, l' Auditel ha provveduto a conformare il proprio statuto ai criteri dettati con la delibera n. 85/06/CSP, prevedendo, in particolare "*il maggior numero di amministratori finalizzato a consentire l'eventuale ampliamento della rappresentatività dell'organo amministrativo della società anche su suggerimento, parere o raccomandazione dell'Autorità* ", nonché criteri di parità di trattamento e di condizioni, nell'utilizzazione dei propri servizi, da parte di tutte le emittenti televisive che operano in Italia, indipendentemente dalla loro partecipazione alla società ed, infine, la previsione di aumenti di capitale sociale riservati a terzi;

CONSIDERATO che, ai fini dell'esercizio della costante vigilanza sulla correttezza delle indagini sugli indici di ascolto di cui all'articolo 1, comma 6, lettera b), n. 11, della legge 31 luglio 1997, n. 249 e stante il carattere di interesse generale e di raggiungimento di finalità pubbliche dell'attività di rilevazione degli indici di ascolto, l'Autorità, ritiene opportuno indicare in sua rappresentanza due componenti in seno al Comitato tecnico della società Auditel, alla cui designazione provvederà con separato atto in esecuzione della presente delibera;

CONSIDERATO che, per consentire il raggiungimento dell'obiettivo della massima rappresentatività del settore televisivo, l'ingresso in Auditel di nuovi soci va perseguito nel rispetto di condizioni *eque trasparenti e non discriminatorie* e conformemente al raggiungimento dell'oggetto sociale, accogliendo, per quanto possibile, le ragionevoli richieste di accesso dei soggetti dotati di effettiva rappresentatività di tale settore.

VISTA la proposta della Direzione contenuti audiovisivi e multimediali;

UDITA la relazione dei Commissari Giancarlo Innocenzi Botti e Sebastiano Sortino, relatori ai sensi dell'articolo 29 del regolamento concernente l'organizzazione e il funzionamento dell'Autorità;

DELIBERA

Articolo 1

(Raccomandazioni metodologiche relative alla diffusione degli indici di ascolti nel caso di piccole *audience*)

1. Al fine di soddisfare i criteri metodologici per la ricerca dell'ascolto televisivo stabiliti dall'articolo 3 della delibera n. n. 85/06/CSP nel caso di diffusione di stime riferite a piccole *audience*, che comportino un elevato grado di variazione dei dati rilevati, la società Auditel è tenuta a:

- a) fornire agli utenti dei dati di ascolto una informazione adeguata sull'"errore campionario" e sulla numerosità del campione sulla base del quale le stime sono state elaborate;
- b) fornire, ove richiesto, i dati di ascolto anche in forma aggregata sulla base di periodicità diverse dal dato giornaliero.

Articolo 2

(Rappresentanti dell'Autorità nel comitato tecnico)

1. Al fine dell'esercizio della vigilanza sulla correttezza delle indagini sugli indici di ascolto e sull'operato delle imprese che svolgono le indagini di cui all'articolo 1,

comma 6, lettera b), n. 11, della legge 31 luglio 1997, n. 249 e considerato il carattere di interesse generale e di raggiungimento di finalità pubbliche dell'attività di rilevazione degli indici di ascolto l'Autorità, in relazione a quanto previsto dall'articolo 19 dello statuto della società Auditel, provvederà, con separato atto, in esecuzione della presente delibera, alla designazione in sua rappresentanza di due componenti in seno al Comitato tecnico della società stessa.

Articolo 3 **(Criteri di accesso alla compagine societaria di Auditel)**

1. Al fine di assicurare l'effettivo accesso alla compagine societaria dei soggetti rappresentativi del mercato televisivo, la società Auditel attua condizioni eque trasparenti e non discriminatorie. In particolare, nel caso di offerta di quote del capitale sociale destinate a terzi la società assicura un'adeguata pubblicità delle relative condizioni, anche mediante pubblicazione, in estratto, contenente dettagliate ed esaustive indicazioni circa i termini, i costi ed i tempi dell'operazione sui principali quotidiani nazionali e sul sito dell'Autorità .
2. L'acquisizione delle quote di partecipazione avviene in conformità con il conseguimento e le finalità dell'oggetto sociale di Auditel, accogliendo, per quanto possibile, le ragionevoli richieste di accesso dei soggetti dotati di effettiva rappresentatività della propria categoria di appartenenza.

Articolo 4 **(Vigilanza)**

1. L'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni vigila sul rispetto delle disposizioni in materia di indici di ascolto e delle misure adottate con il presente provvedimento da parte della società Auditel, anche attraverso le modalità di cui all'articolo 2 .
2. L'Autorità si riserva di rivedere le misure adottate con il presente provvedimento anche all'esito della definizione dello studio metodologico sulla qualità dell'informazione statistica diffusa dall'indagine sugli ascolti televisivi di cui alla convenzione stipulata con l'Istituto Nazionale di Statistica citata nelle premesse.

La presente delibera è notificata alla società Auditel ed è pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana, nel Bollettino ufficiale dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni ed è resa disponibile sul sito *web* della stessa Autorità.

Napoli, 22 marzo 2007

IL PRESIDENTE
Corrado Calabrò

IL COMMISSARIO RELATORE
Giancarlo Innocenzi Botti

IL COMMISSARIO RELATORE
Sebastiano Sortino

Per attestazione di conformità a quanto deliberato
per il SEGRETARIO GENERALE
M. Caterina Catanzariti